

IVA

Spese a favore di terzi e detrazione Iva

di **Roberto Curcu**

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Come noto, l'**Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi** e sulle importazioni è **detraibile** qualora sia **"inerente"**, cioè correlata allo **svolgimento di una attività economica**; inoltre, anche in presenza di tale nesso, la detrazione è consentita qualora l'attività economica sia assoggettata ad Iva, posto che lo svolgimento di attività o di **operazioni esenti o escluse da Iva non dà, in genere, diritto alla detrazione dell'Iva**.

La inerenza di una spesa ad una attività soggetta ad Iva può essere diretta o indiretta: quella **diretta** si manifesta quando vi sia un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione. Quella **indiretta**, invece, si manifesta qualora i costi facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano infatti un **nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche** del soggetto passivo.

Capita talvolta che il soggetto passivo Iva sostenga delle **spese nel proprio interesse, ma grazie alle quali trovano dei benefici anche dei terzi**; a tale riguardo ci si domanda se **il soggetto passivo possa detrarre integralmente l'Iva**, e/o se debba liquidare l'Iva su un corrispettivo teorico relativo alla cessione gratuita dei beni o l'erogazione gratuita dei servizi. La normativa Iva, infatti, dispone che **sono da assoggettare ad Iva le cessioni gratuite di beni e le prestazioni di servizi gratuite**, effettuate *"per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa"*.

Nel caso di spese sostenute per il proprio interesse, ma per le quali **anche soggetti terzi possono trovare beneficio**, ci si domanda se sia necessario che il soggetto passivo **riaddebiti ai terzi una parte di tali spese**, assoggettando ad Iva il corrispettivo, o se l'Iva su questo **"vantaggio privato"** debba comunque venire assolta, alla stregua di una **cessione gratuita o di una prestazione di servizio gratuita**.

Del caso si era occupata la [Corte di Giustizia nel caso C-371/07](#), nell'ambito del quale il Fisco danese pretendeva che una impresa farmaceutica **addebitasse l'Iva sul "valore normale" di pasti offerti a dipendenti, clienti ed agenti, in occasione di *meeting* lavorativi.**

In tale causa, la Corte valutò come ci fosse un **preminente interesse del soggetto passivo nell'organizzazione dei pasti** (in particolare organizzare al meglio la riuscita dei meeting, riducendo le interruzioni necessarie per i pasti), a fronte di un **vantaggio dei partecipanti molto limitato**, posto che potevano mangiare solo ciò che aveva previsto il soggetto passivo Iva (trattavasi, in particolare, di *buffet*), nel tempo, nel luogo e con la compagnia stabilita dallo stesso. In tale caso, la Corte ritenne che **nessun addebito era richiesto per liquidare l'Iva sul "valore normale" del vantaggio ricevuto dagli ospiti.**

Analogamente, la Corte di Giustizia ritenne, in due sentenze molto distanti temporalmente tra di loro ([C-258/95](#) e [C-124/12](#)), che **nessun addebito è richiesto dal datore di lavoro che ritenga di sostenere delle spese di trasporto per portare i propri dipendenti, o quelli di società terze distaccati, da dei punti di raccolta al luogo dove gli stessi devono svolgere le proprie mansioni lavorative a favore dell'impresa.**

Anche in tale caso, sussistendo un **interesse dell'impresa**, preminente rispetto al vantaggio ottenuto dai lavoratori, **nessun addebito è richiesto.**

Dopo tali sentenze, che **negavano di fatto la possibilità di chiedere la liquidazione dell'Iva** su cessioni o prestazioni gratuite effettuate **nei confronti di terzi**, quando le spese sostenute dal soggetto passivo vanno anche a loro vantaggio, ci si poteva interrogare se **potesse essere limitato il diritto alla detrazione a monte, sull'Iva gravante tali spese.** La questione, è stata risolta dalla [Corte di Giustizia nella sentenza C-405/19](#), pubblicata lo scorso ottobre.

In tale causa, una impresa costruiva dei **fabbricati** su terreni originariamente appartenenti a terzi, e con la cessione dei fabbricati, effettuata dall'impresa, si perfezionavano anche delle **cessioni di quote indivise del terreno, che erano rimaste di proprietà dei terzi** e che quindi **da questi venivano cedute.** La causa instaurata dalla società contro la propria amministrazione finanziaria ha ad oggetto la **piena detraibilità delle spese amministrative, di pubblicità e di intermediazione sostenute per porre in essere tali vendite.**

A tale riguardo, la Corte **distingue le spese tra quelle direttamente correlate alle operazioni attive, e quelle invece correlate solo in modo indiretto, e che quindi costituiscono spese generali del soggetto passivo.**

Per quanto riguarda le spese generali, la Corte statuisce che *"una volta accertata l'esistenza di un nesso diretto e immediato tra i servizi prestati al soggetto passivo e l'attività economica di quest'ultimo, la circostanza che detti servizi vadano a vantaggio anche di un terzo non può giustificare il fatto che il diritto a detrazione corrispondente a tali servizi sia negato al soggetto passivo, a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo"*.

Per quanto riguarda invece le **spese imputabili a ben determinati atti**, la Corte chiarisce che, evidentemente, **se la correlazione di tali spese non è con atti posti in essere dal soggetto passivo, ma con quelli posti in essere da soggetti terzi, il principio dell'inerenza e la conseguente detraibilità dell'Iva verrebbero meno.**

Per capire se una spesa **possa essere correlata ad atti posti in essere da terzi** anziché riferiti alle operazioni del soggetto passivo, può essere preso in considerazione anche il fatto che **esista potenzialmente la possibilità di riaddebitare al terzo una parte delle spese sostenute.**